

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

n. 639 - 23822/2018

OGGETTO: IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI (RCAUTO). APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che,

- a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati:

- i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 e n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura e affari legali";

Preso atto che:

- gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art.1, c.169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i e art.172 c. 1 lettera c) del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.);
- le leggi di bilancio per gli anni finanziari 2016, 2017 e 2018 avevano previsto il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali (art. 1, c. 26 della Legge 28/12/2015 n. 208, art.1 c. 42 della Legge 11/12/2016, n. 232, art. 1 c. 37 della Legge 27/12/2017, n. 205), ma nel disegno di legge di bilancio 2019 non è più stato previsto il suddetto blocco;
- per l'anno 2018 l'aliquota tributaria metropolitana (RCAuto) sui premi assicurativi per la responsabilità civile è stata confermata nella percentuale del 16%, già approvata negli anni precedenti (decreto del Consigliere delegato n. 472 - 27633/2017 del 30/11/2017);

Premesso che,

- articolo 60 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma aveva previsto che il gettito dell'imposta (fissato in una aliquota "fissa" del 12,5%) fosse attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;

- articolo 52 del citato Decreto Legislativo 446/1997. La norma attribuisce alle province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, e quindi la facoltà di aumentare o diminuire le relative aliquote entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- articolo 17 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68. La norma ha previsto che dal 2012 l'imposta in questione costituisca "*tributo proprio derivato*" delle province/città metropolitane, prevedendo altresì al comma 2 che le province stesse possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari al 12,5% di una percentuale fino a 3,5 punti percentuali; gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Con Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03 giugno 2011 sono state approvate le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota in questione; la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'inserimento degli atti delle variazioni tariffarie nel sito entro i sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.

Si ritiene per il 2019, in relazione all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, di confermare la precedente **misura del 16%** (+ 3,5 punti percentuali rispetto alla tariffa base).

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 25/09/2018 e in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 12/10/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano, entrambi del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie;

Visto l'articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le attribuzioni del Sindaco Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1) di confermare dal 2019, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 **nella misura del 16%** (+ 3,5 punti percentuali);

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 19 dicembre 2018

La Sindaca della Città metropolitana
Chiara Appendino